



ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 93/ PM

Del 14/07/2023

OGGETTO | Richiesta autorizzazione alla collocazione di "Archetti parapetonali"

Richiedente:	Calisto Giovanni	
Estremi richiesta	Prot. gen. n. 23046 del 16/05/2023	Acquisita al prot. n.5406/PM del 22/05/2023
ubicazione	Via Stradale per Scoglitti n.5	

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata dal sig. Calisto Giovani, nato a Vittoria il 2/04/1964, relativa alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla collocazione di archetti parapetonali sul marciapiede pertinente l'immobile dove è residente il soggetto Boscarino Adelaide, titolare del contrassegno n.2035 con scadenza 5/07/2028, portatore di handicap con grave delimitazione della capacità di deambulazione nella via stradale per Scoglitti n.5, motivata dal fenomeno della "sosta selvaggia" sui marciapiedi, che ostacola il libero accesso nell'immobile e la libera circolazione dei pedoni con limitate capacità di deambulazione;

Verificato la regolarità della documentazione allegata alla predetta istanza e accertate le difficoltà di accesso all'immobile da parte del soggetto richiedente dovuto al fenomeno della "sosta selvaggia" sui marciapiedi, che ostacola il libero accesso negli immobili e la libera circolazione dei pedoni con limitate capacità di deambulazione così come documentato nelle foto allegate alle istanze;

Vista l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale nella persona del Signor Sindaco contenuta nella stessa nota del 16/05/2023 prot.generale n.23046, assunta al protocollo di questo ufficio in data 22/05/2023 al n. di prot.5406/PM

Vista l'integrazione successiva della dichiarazione mancante da parte del richiedente necessaria all'attuazione del provvedimento autorizzativo pervenuta con nota n.30124 di prot. gen. del 4/07/2023 assunta al protocollo di questo ufficio in data 10/07/2023 al n. di prot.7402/PM

Preso atto della dichiarazione, resa successivamente dalla stessa, in ordine alla disponibilità, a propria cura e spese, all'acquisto e alla posa in opera di n. 6 archetti parapetonale assumendosi l'obbligo della manutenzione delle opere realizzate ed esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose in conseguenza dell'uso scorretto o della mancata manutenzione delle opere eseguite.

Vista la relazione del responsabile dell'Ufficio traffico con la quale, lo stesso, a seguito di accertamento sui luoghi, ed avendo constatato l'effettivo pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza dei pedoni, attestando che la finalità della richiesta trova fondamento nell'azione di contrasto del fenomeno della "guida selvaggia" e pertanto, l'autorizzazione richiesta può essere concessa con le seguenti prescrizioni:

- gli archetti devono essere del tipo omologati, conformi alla normativa di cui all'art. 180 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada, in acciaio inox oppure in ferro verniciato di colore grigio chiaro costituiti da tubo del diametro del Ø mm.48 incassato nel marciapiede per una profondità non inferiore a cm.20 con altezza fuori terra cm.80 e della larghezza di cm.48;
- devono essere identificati mediante l'applicazione di una piastrina metallica indicante la seguente dicitura: **"COMUNE DI VITTORIA – Direzione Polizia Municipale - Ordinanza Dirigenziale n. 93/2023"**;

- devono essere resi visibili con l'inserzione di elementi rifrangenti di colore giallo e/o rosso al fine di evitare urti accidentali in condizioni notturne di scarsa visibilità;
- tra il filo del fabbricato e gli archetti antisosta lo spazio libero non deve essere inferiore a cm.90, e distanza libera tra due archetti consecutivi di m. 1,50;

RITENUTO opportuno, per motivi di pubblico interesse, autorizzare la suddetta richiedente alla collocazione in opera degli archetti antisosta con indubbi vantaggi per la libera circolazione e la sicurezza dei pedoni;

VISTI gli artt.6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 ed il relativo Regolamento di Attuazione e di Esecuzione, approvato con D.P.R. 16/12/92, n°495;

Visto l'art.188 del d.lgs 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada);

VISTI gli art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, aggiornato al D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 e l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, aggiornato alle modifiche apportate dal D.L. del 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni in Legge 11 febbraio 2019, n.12 sulle competenze dei dirigenti in merito all'emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni e sulle attribuzioni agli stessi dei poteri gestionali nell' ambito degli enti locali;

AUTORIZZA

Il sig. Calisto Giovani alla collocazione di n.6 archetto parapetonale nel tratto di marciapiede pertinente il proprio immobile di via Stradale per Scoglitti n.5

AVVERTE

- che l'acquisto, la posa in opera e la relativa manutenzione degli archetti antisosta sono a carico del richiedente che ne ha fatta esplicita richiesta
- che, prima della loro collocazione, il richiedente prenderà contatti con il responsabile tecnico dell'Ufficio traffico il quale, oltre a fornire la scheda tecnica tipo degli archetti parapetonali, indicherà l'esatta posizione sui luoghi
- che eventuali manomissioni del suolo pubblico saranno ripristinate dal Comune con addebito della spesa a carico del richiedente
- che il richiedente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e/o cose che si dovessero verificare per l'inosservanza delle condizioni poste per la messa in opera degli archetti e delle normali regole di buona conservazione degli stessi
- che, fatti salvi i diritti dei terzi, l'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico.

Per i motivi di cui in narrativa,

ORDINA

la collocazione in opera degli archetti antisosta, entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni:

- devono essere del tipo omologati, conformi alla normativa di cui all'art. 180 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada, in acciaio inox oppure in ferro verniciato di colore grigio chiaro costituiti da tubo del diametro del Ø mm.48 incassato nel marciapiede per una profondità non inferiore a cm.20 con altezza fuori terra cm.80 e della larghezza di cm.48;
- devono essere privi di spigoli vivi e collocati ad una distanza di cm.30 dal filo esterno del marciapiede e posti in serie ad una distanza non superiore a cm.150;
- devono essere identificati mediante l'applicazione di una piastrina metallica indicante la seguente dicitura: **"COMUNE DI VITTORIA – Direzione Polizia Municipale - Ordinanza Dirigenziale n.93/2023**

- devono essere resi visibili con l'inserzione di elementi rifrangenti di colore giallo e/o rosso al fine di evitare urti accidentali in condizioni notturne di scarsa visibilità;
- tra il filo del fabbricato e gli archetti antisosta lo spazio non può essere inferiore a mt.0.90;

Agli Organi di Polizia di cui all'art.12 del C.d.S. di vigilare sull'esatta esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sezione distaccata di Catania o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.



Il Dirigente
[Handwritten Signature]
Dott. *Giampaolo Monaca*